



D.R. n. 418 / 2019
Prot. n. 21477 del 25.03.2019

Titolo I Classe 13

OGGETTO: Indizione Elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso di Laurea Magistrale in Economia e Business Analytics LM-56 e in Scienze dell'Alimentazione e Salute LM-61 per il biennio accademico 2018/2020.

IL RETTORE

- VISTO** l'art.6, comma 1, del D.L. 21.4.1995, n.120 convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.1995, n.236;
- VISTO** il D.M. 3.11.1999, n.509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- VISTO** il D.M. 22.10.2004, n.270 recante modifiche al D.M. n.509/99;
- VISTA** la Legge n.240 del 30.12.2010 in materia di organizzazione delle Università del personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art.2, comma 2 lett. h);
- VISTO** il D.R. n.953 del 4.07.2012 relativo alla attivazione dei Dipartimenti di questo Ateneo;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.425 del 14.03.2012, modificato con D.R. n.427 del 15.07.2013 – G.U. Serie generale n.174 del 26.07.2013 e D.R. n. 74 del 17.01.2019;
- VISTO** il Titolo II, Capo I, Capo II del *Regolamento Generale di Ateneo*, emanato con D.R. n.158 del 4.03.2013, in punto di criteri e di modalità di elezione della rappresentanze studentesche, ed in particolare, l'art.55 del medesimo, che prevede il voto espresso anche in via elettronica;
- VISTO** il *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extrauniversitari*, emanato con D.R. n.805 del 28.11.2013, modificato con D.R. n.1379 del 26.09.2016 e con D.D. n.1371 del 29.05.2017;
- VISTO** il D.R. n.211 dell'8.4.2013 relativo alle funzioni finalizzate all'attivazione, organizzazione e gestione dei corsi di laurea e di laurea magistrale attribuite ai Dipartimenti ed alle Scuole, ove istituite;
- VISTO** il D.R. n.3002 del 22.06.2018 relativo alla istituzione e attivazione dei corsi di studio in Economia e Business Analytics LM-56 e in Scienze dell'Alimentazione e Salute LM-61 a partire dall'anno accademico 2018/2019;
- VISTO** il verbale della Consulta degli Studenti pervenuto con nota Prot. n. 18011 del 12.03.2019, con il quale sono state proposte le date per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei suddetti organismi;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19.03.2019 relativa alla indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corsi di Studio in C.C.L.M. in Economia e Business Analytics LM-56 e C.C.L.M. in Scienze dell'Alimentazione e Salute LM-61 per il biennio accademico 2018/2020;
- CONSIDERATO** che in detto consesso sono stati definiti i tempi e le modalità delle procedure per l'espletamento delle suddette votazioni, da tenersi con modalità telematica da remoto;
- VALUTATA** l'opportunità di assicurare la più ampia partecipazione degli studenti alle votazioni per il rinnovo delle proprie rappresentanze in linea con gli obiettivi di economicità e digitalizzazione fissati dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
- TENUTO CONTO** che con successivo provvedimento sarà costituita la Commissione Elettorale Centrale che sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche in detti organismi;
- DISPONE** che le votazioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corsi di Studio in C.C.L.M. in Economia e Business Analytics LM-56 e C.C.L.M. in Scienze dell'Alimentazione e Salute LM-61 per lo scorcio del biennio accademico 2018/2020 si svolgeranno per i giorni 14 e 15 maggio 2019 con modalità telematica "da remoto",

DECRETA

ART.1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette, per i giorni **14 maggio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e 15 maggio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00** presso l'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara le votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche, per il biennio accademico 2018/2020, nei seguenti Consigli di Corso di Studio:

CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN:

	DENOMINAZIONE DEL CORSO	N. STUDENTI RAPPRESENTANTI
	DIPARTIMENTO ECONOMIA	
C.L.M.	ECONOMIA E BUSINESS ANALYTICS LM/56	2
	DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE	
C.L.M.	SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E SALUTE LM/61	2

ART.2 – ELETTORATO ATTIVO

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti iscritti per l'anno accademico corrente alla data di svolgimento delle votazioni che risultino aver pagato la prima rata.
2. L'elettorato attivo spetta per i Consigli di Corso di Studio descritti nell'art. 1 del presente Decreto, a tutti gli studenti iscritti ai rispettivi Corsi.
3. Lo studente può verificare la propria posizione elettorale accedendo alla pagina personale su <https://core.unich.it/elezioni>.
4. In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, lo studente dovrà rivolgersi alla competente Segreteria per regolarizzare la propria posizione amministrativa.
5. Gli elenchi degli elettori sono consultabili presso le Segreterie studenti, nonché sul sito web di Ateneo nell'area riservata ai "servizi web agli studenti".
6. Gli eventuali errori o omissioni contenuti in tali elenchi vanno tempestivamente segnalati alla competente Segreteria studenti.

ART.3 – ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo è riservato agli studenti iscritti per l'anno accademico corrente (che risultino aver versato la prima rata, anche se con mora, alla data di emanazione del Decreto Rettorale di indizione delle votazioni) per la prima volta (a condizione che lo studente non sia rinunciatario o decaduto per quel corso di studio)
2. L'elettorato passivo spetta per i Consigli di Corso di Studio, a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale descritti nell'art. 1 del presente Decreto.
3. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.
4. Lo studente può verificare la propria posizione elettorale accedendo alla pagina personale su <https://core.unich.it/elezioni>.
5. In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, lo studente dovrà rivolgersi alla competente Segreteria per regolarizzare la propria posizione amministrativa.

ART.4 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. con Decreto Rettorale sarà costituita la Commissione Elettorale Centrale, composta da:
 - a) n. 1 Professore di ruolo con funzioni di Presidente
 - b) n. 1 Ricercatore universitario
 - c) n. 1 Dipendente dell'Amministrazione con funzioni di Segretario
 - d) n. 1 rappresentante della Consulta degli Studenti designato dai componenti della Consulta stessa, che non risulti delegato di una lista, né rappresentante di lista e che rinunci all'elettorato passivo.
2. Alla Commissione Elettorale Centrale è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dal *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari* e di decidere in via definitiva su tutti i reclami proposti.

ART.5 – SISTEMA ELETTORALE

1. Le elezioni si svolgono secondo una procedura telematica, ai sensi dell'art.17 bis del *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti*.
2. Di tutte le operazioni elettorali in modalità telematica è redatto verbale a cura della Commissione Elettorale Centrale.
3. Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale. Ai fini dell'assegnazione dei seggi, si applica il metodo d'Hondt. Il numero dei candidati delle liste non può eccedere il doppio dei rappresentanti da eleggere in base al predetto metodo.

ART.6 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E CANDIDATURE IN MODALITA' TELEMATICA

1. Le elezioni si svolgono in modalità telematica da remoto ai sensi dell'art.17 ter lett. a) del *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti*.
2. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti di cui al presente Decreto possono candidarsi alle elezioni delle rappresentanze sopra indicate.
3. Per la presentazione delle liste e candidature in via telematica, l'apposito portale all'indirizzo <https://core.unich.it/elezioni> consente la digitalizzazione di tutte le procedure.

4. Per le liste relative alle Associazioni riconosciute all'interno dell'Ateneo, il Responsabile del *Settore Applicativi Servizi Studenti*, incaricato della gestione telematica delle operazioni di presentazione liste e candidature, provvede all'abilitazione dei delegati di lista sulla piattaforma telematica, come individuato dal Presidente dell'Associazione studentesca inviando una e-mail all'indirizzo elezioni.studenti@unich.it, avente oggetto: "presidente associazione studentesca".
5. Gli studenti che intendono proporre una nuova lista ossia riferita ad Associazioni non riconosciute all'interno dell'Ateneo, a far data dal presente decreto possono richiedere l'attivazione della lista inviando una e-mail all'indirizzo elezioni.studenti@unich.it, avente oggetto: "attivazione nuova lista", allegando le informazioni di cui al successivo punto 7 del presente articolo **entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto**.
6. Ogni lista ha facoltà di sostituire il proprio delegato previa apposita comunicazione da inviare all'indirizzo e-mail elezioni.studenti@unich.it avente oggetto: "sostituzione delegato di lista" **entro cinque giorni dalla data del presente decreto**.
7. I dati richiesti in fase di presentazione della lista da caricare nel sistema telematico sono i seguenti:
- una sigla o breve denominazione di non più di trenta caratteri, idonea a identificare la lista; il contrassegno contenuto in un cerchio del diametro di dieci centimetri in formato JPEG con risoluzione di 300 DPI in colore bianco/nero della dimensione massima di 1 MegaBytes;
 - l'indicazione del delegato di lista di un recapito telefonico e/o di posta elettronica del medesimo alla presentazione della lista, rappresentante ufficiale della lista medesima, il quale la rappresenta per ogni ulteriore adempimento anche nei rapporti con la Commissione Elettorale Centrale.
8. La presentazione delle liste dei candidati avviene con modalità telematica effettuando la conferma dei dati, inseriti da parte del delegato di lista, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 aprile 2019**.
9. Avvenuta la conferma dei dati non sono più ammesse integrazioni e contestualmente viene attribuito il numero di lista.
10. L'ordine di presentazione di ciascuna lista determina l'ordine di visualizzazione nel sistema elettorale.
11. Si ricorda che il sistema è vincolato alle seguenti condizioni:
- per ogni organo l'elenco dei candidati, in numero non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere;
 - la sottoscrizione di un numero di presentatori, a supporto di ciascuna lista, pari almeno a:
 - 25 studenti iscritti ai rispettivi Corsi di studio cui afferiscono oltre 500 elettori;
 - 15 studenti iscritti ai rispettivi Corsi di studio cui afferiscono fino a 500 elettori;
 - **5 studenti iscritti ai rispettivi ai Corsi di studio cui afferiscono fino a 100 elettori;**
 in riferimento all'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Corso di studio;
 - il numero delle firme di appoggio degli studenti che aderiscono a supporto di ciascuna lista di cui al comma 11, lett. b) del presente articolo, per le rispettive rappresentanze nei diversi organi, non può eccedere di oltre la metà i numeri indicati. Inoltre, ciascuno studente può firmare in appoggio per una sola lista tra quelle concorrenti per la medesima tipologia di elezione. Nel caso in cui uno studente sottoscriva più liste per la stessa tipologia di elezione resta valida solo la sottoscrizione apposta alla prima lista presentata in ordine temporale.
12. Il *Settore Applicativi Servizi Studenti* provvederà a monitorare le adesioni, stampare e consegnare alla Commissione Elettorale documentazione delle avvenute registrazioni, per il relativo controllo.
13. Lo studente che si è presentato quale candidato in una lista non può sottoscrivere alla lista stessa; qualora ciò si verifici, l'adesione è nulla.

ART.7 - NUMERO CANDIDATI E NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI, FIRME D'APPOGGIO E PREFERENZE

CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO	CANDIDATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI	NUMERO MINIMO FIRME	NUMERO MASSIMO FIRME	PREFERENZE
DIP. ECONOMIA					
ECONOMIA E BUSINESS ANALYTICS LM/56	2	4	5	7	1
DIP. MEDICHE ORALI E BIOTECNOLOGICHE					
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E SALUTE LM/61	2	4	5	7	1

ART.8 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge ed al presente Decreto risulti accertata dalla Commissione Elettorale Centrale, sulla base dei dati forniti dal *Settore Applicativi Servizi Studenti*, sono pubblicate sull'albo pretorio *online* dell'Università e sul sito web di Ateneo il **giorno 15 aprile 2019**.
2. Il manifesto elettorale riporta le liste con il relativo contrassegno o sigla nell'ordine cronologico di presentazione. Per ogni candidato, a cui è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine della dichiarazione di presentazione delle candidature sono riportati, inoltre cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il Corso di studi di appartenenza dei candidati a ciascuno dei quali viene assegnato un numero progressivo dal Delegato di Lista.

ART.9 – RICORSI AVVERSO LE LISTE

Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati **entro due giorni dalla data di pubblicazione delle liste**, alla Commissione Elettorale Centrale che si pronuncia nei tre giorni successivi. Detto ricorso va presentato a mano all'Ufficio Elettorale costituito presso il Settore Organi Accademici e Attività istituzionali.

ART.10 – VOTO

1. Il voto sarà espresso in forma telematica secondo procedure che ne garantiscano anonimato, integrità, segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.
2. L'elettore studente potrà esercitare il proprio diritto di voto accedendo alla propria Pagina Personale in ambiente operativo sicuro. Le modalità operative di tutte le procedure telematiche, comprese quelle di voto, sono pubblicate all'interno della pagina personale di gestione delle elezioni <https://core.unich.it/elezioni>.
3. **Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (fuso orario di Roma) del giorno 14 maggio 2019 e dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (fuso orario di Roma) del giorno 15 maggio 2019.**
4. L'elettore potrà votare utilizzando qualsiasi PC (personale o disponibile presso le postazioni informatiche dell'Ateneo), connessi ad Internet.
5. **Non si costituiranno seggi elettorali.**
6. L'estrazione dei dati relativi ai risultati delle votazioni telematiche avverrà il **giorno 15 maggio 2019** dopo la chiusura delle operazioni di voto alla presenza della Commissione Elettorale Centrale a cura del *Settore Applicativi Servizi Studenti*.

ART.11 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

1. I risultati elettorali, accertati e dichiarati dalla Commissione Elettorale Centrale, saranno resi pubblici entro il **16 maggio 2019** sull'Albo *online* e sul portale di Ateneo all'indirizzo: <https://www.unich.it/elezioni>
2. Risultano eletti, all'interno delle liste che hanno conseguito seggi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, prevalendo, in caso di parità di voti di preferenze conseguiti, la minore età anagrafica. In caso di parità anagrafica, si procede ad estrazione pubblica per sorteggio.
3. La Commissione Elettorale Centrale proclama gli eletti di cui al precedente comma. I risultati elettorali sono resi pubblici con avviso esposto sull'albo pretorio *online* di Ateneo.
4. **Entro i successivi tre giorni** dalla pubblicazione dei predetti risultati può essere proposto eventuale ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. Detto ricorso va presentato a mano all'Ufficio Elettorale costituito presso il Settore Organi Accademici e Attività Istituzionali.
5. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia **entro i tre giorni successivi** alla scadenza della presentazione degli eventuali ricorsi. L'esito sarà reso pubblico sull'Albo on-line e sul portale di Ateneo all'indirizzo <https://www.unich.it/elezioni>
6. I risultati elettorali definitivi saranno ratificati dal Senato Accademico ai sensi dell'art.22 lett. q) dello Statuto.
7. Contro le decisioni sui ricorsi della Commissione Elettorale Centrale o in caso di sua inerzia, i candidati o gli elettori possono avanzare ricorso al Senato Accademico mediante consegna al Servizio Protocollo o a mezzo raccomandata a.r. da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di cinque giorni dalla data della decisione della Commissione o dalla maturazione dell'inerzia.
8. Il Senato Accademico decide sui medesimi ricorsi non oltre il venticinquesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di voto.
9. Le determinazioni del Senato Accademico vengono pubblicate sull'albo pretorio *online* di Ateneo.
10. Alla proclamazione ufficiale dell'esito e dei risultati delle votazioni, nonché alla nomina degli eletti, provvede il Rettore con Decreto da pubblicarsi sull'albo pretorio online di Ateneo entro venti giorni dal termine di chiusura delle votazioni o dalla decisione del Senato Accademico in caso di ricorso.

ART.12 – INCOMPATIBILITA'

1. Lo studente che risulti eletto per l'assunzione di due cariche tra loro incompatibili successivamente alla pubblicazione dei risultati elettorali è tenuto ad optare per una delle due cariche.
2. Qualora entro trenta giorni l'opzione non venisse esercitata, si decade dalla carica della prima elezione in ordine cronologico.
3. In caso di elezioni coeve, si decade dalla carica relativa alla candidatura presentata in momento antecedente.



Prof. Sergio Caputi



Visto

Il Responsabile Settore Applicativi Servizi Studenti
Dott. Umberto Masotti

